



OGGETTO: DIPENDENTE ALESSANDRA GAZZANI MARINELLI: RICHIESTA
CONCESSIONE PRESTITO SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTO l'art. 13 del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di Giunta n. 30 del 14.04.2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTA l'istanza presentata dalla dipendente Alessandra Gazzani Marinelli e la documentazione allegata alla stessa, prot. al n. del;

CONSIDERATO che con delibera n. 8 del 09/02/2023 il Consiglio camerale ha stabilito, secondo la vigente normativa, i principi secondo cui procedere alla liquidazione del trattamento previdenziale di fine rapporto, comunque denominato, sulla base della proposta della Giunta approvata con delibera n. 11 del 24/01/2023;

VISTO il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 22.11.2004 pubblicato sulla G.U. n. 288 del 9.12.2004 che fissa il saggio di interesse annuo all'1,5% semplice per i prestiti relativi all'indennità di anzianità al personale delle Camere di Commercio;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 aprile 1995, n.245, ed, in particolare, l'art.1, commi 1, 5 e 7, che ha confermato la concessione di prestiti per l'acquisto o la costruzione di alloggio destinato ad uso di abitazione propria o dei propri figli nel limite dell'80% dell'indennità di fine servizio, di cui all'art.85 del Regolamento per il personale camerale approvato con D.I. 12 luglio 1982, maturata alla data della richiesta;

RICHIAMATO, inoltre, il comma 2, del medesimo articolo, in cui è previsto che gli interessi, annualmente maturati sul prestito, siano estinti mediante pagamento di rate mensili durante la permanenza in servizio, mentre l'importo del capitale ottenuto in prestito sia rimborsato, in unica soluzione, a fine rapporto; infatti l'art.1, comma 6, del D.M. n.245/1995 prevede che "...all'atto della liquidazione finale del trattamento di previdenza deve essere tenuto conto degli importi dei prestiti...".

VISTO l'art.3, del D.L. 28 marzo 1997, n.79, convertito dalla L. n.140/1997, come modificato dall'art.1, commi 22 e 23, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, e dall'art.1, comma 484, della L. n.147/2013 per quanto

concerne i termini di pagamento del trattamento di fine servizio, secondo il seguente importo rateale:

- in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a €.
50.000,00;

- in due importi annuali se l'ammontare complessivo lordo è superiore a €.
50.000,00 ma inferiore a €.
100.000,00; in tal caso il primo importo annuale è pari a €.
50.000,00 ed il secondo è pari all'ammontare residuo;

- in tre importi annuali se l'ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a €.
100.000,00; in tal caso i primi due importi annuali sono pari a €.
50.000,00 mentre il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 130/2023, con la quale sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, come convertito, e dell'art.12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, che prevedono rispettivamente il differimento e la rateizzazione delle prestazioni.

CONSIDERATO che la dipendente Alessandra Gazzani Marinelli ha maturato un trattamento di fine rapporto pari ad € 22.852,25, e che alla stessa spetterebbe, dunque, detratto un importo pari alla somma dell'irpef, un importo pari ad € 18.000,00 come da prospetto allegato per farne parte integrante;

RITENUTO di concedere alla Sig.ra Alessandra Gazzani Marinelli, dipendente di ruolo della Camera di Commercio di Catanzaro, il prestito richiesto;

VISTA la disponibilità sull'apposito fondo;

DETERMINA

a) di concedere alla dipendente Sig.ra Alessandra Gazzani Marinelli il prestito richiesto pari ad € 18.000.000 come da prospetto allegato, a valere sul conto 112203;

b) di far gravare sulla somma stabilita per il prestito l'interesse semplice annuo dell'1,5%, in rate annuali, fino all'effettivo recupero del prestito a seguito della materiale liquidazione del trattamento di fine rapporto, per come previsto dalla legislazione vigente.

La presente determinazione è da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n.69/2009.

IL SEGRETARIO
GENERALE
(Avv.Bruno Calvetta)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)